PuntoSicuro

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 20 - numero 4308 di Giovedì 13 settembre 2018

Redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo: obbligo abrogato o no?

Proviamo a fare chiarezza se sussista o meno l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Ancora oggi, dopo due anni dall'entrata in vigore del D. Lgs. n° 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), si continua a discutere se sussista o meno l'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS).

Per comprendere se tale obbligo sussista o meno, bisogna tornare indietro di 20 anni.

L'obbligo di redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) fu introdotto dall'art. 31 comma 1bis della Legge 18 novembre 1998 n° 415 e cioè dal provvedimento che apportava modifiche alla Legge n° n° 109/1994 che disciplinava gli appalti pubblici di lavori.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0507] ?#>

Il citato comma prevedeva che:

<<Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:

a. *eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza **[1]** quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;*
b. ***un piano di sicurezza sostitutivo** del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;*
c. *un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).*

Il successivo comma 2 dell'art. 31 ribadiva che:

*<<Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero **il piano di sicurezza sostitutivo** di cui alla lettera b) del comma 1- bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione*

del contratto da parte del committente. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.>>

Infine, il comma 3 prevedeva che:

<<*I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.*>>.

Invece, il D. Lgs. n° 494/1996 (Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili) non prevedeva l'obbligo di redazione del PSS ma solo del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Generale di Sicurezza, quest'ultimo solo per i cantieri con entità presunta superiore a 30.000 uomini giorno.

Va ricordato che l'art. 31 comma 1 della L. n° 415/1998 prevedeva, e quindi prima delle modifiche apportate dal D. Lgs. n° 528/1998 al D. Lgs. n° 494/1996, la pubblicazione di un Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza.

<<art. 31 comma 1: *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.*>>.

Successivamente, fu emanato il D. Lgs. 19 novembre 1999 n° 528 e cioè il provvedimento che modificava il D. Lgs. n° 494/1996. Con questo decreto fu abrogato l'obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza e fu prevista, riprendendo quanto già richiesto dalla Legge n° 415/1998 (modifica della L. n° 109/1994), la pubblicazione del Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza (art. 22 del D. Lgs. n° 528/1999).

Pertanto, fino a questa data, l'obbligo di redazione del PSS permaneva solo per i cantieri relativi agli appalti pubblici di lavori e nei soli in casi in cui non sussistevano gli obblighi di redazione del PSC (art. 31 comma 1bis, lett. b) della L. n° 109/1994 e s.m. e i. e art. 41 del DPR n° 554/1999 quale suo Regolamento d'attuazione).

Finalmente, dopo 5 anni dalla previsione della L. n° 415/1998, il 3 luglio 2003 fu pubblicato il D.P.R. n° 222 e cioè il Regolamento sui contenuti minimi dei Piani di sicurezza.

L'art. 5 di tale decreto indicava i contenuti minimi del PSS il cui obbligo di redazione per i soli appalti pubblici di lavori, è opportuno ricordarlo, era dettato sempre e solo dall'art. 31 comma 1bis della Legge 109/1994 così come modificata dalla L. n° 415/1998.

Il 2 maggio 2006 fu pubblicato il D. Lgs. n° 163, conosciuto come " Codice dei contratti pubblici", che andò a sostituire la L. 109/1994. L'art. 131 comma 2 lett. b) confermò l'obbligo di redazione del PSS per i soli cantieri di appalti pubblici di lavori per cui non sussisteva l'obbligo di redazione del PSC.

Il 9 aprile 2008 fu pubblicato il D. Lgs. n° 81/2008 che integrò, nell'allegato XV, i contenuti del DPR n° 222/2003

(Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza).

Al p. 3.1.1 dell'allegato, furono ribaditi i contenuti minimi del PSS.

E' opportuno far notare che, nonostante l'entrata in vigore del D. Lgs. n° 81/2008, l'obbligo di redazione del PSS continuava ad essere originato sempre e solo dall'art. 131 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n° 163/2006.

L'allegato XV al D. Lgs. n° 81/2008 fissava solo i contenuti minimi dei piani di sicurezza ma non l'obbligo di redazione del PSS. Del resto, il termine "Piano di Sicurezza Sostitutivo", non compare mai nell'articolato del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n° 81/2008.

Il 5 ottobre 2010 fu pubblicato il D.P.R. n° 2010 e cioè il Regolamento di attuazione ed esecuzione del D. Lgs. n° 163/2006. Questo regolamento non modificò alcunché riguardo quanto previsto per la sicurezza nei cantieri negli appalti pubblici di lavori. Infatti, l'art. 39 faceva riferimento esclusivamente al Piano di Sicurezza e Coordinamento ma non al Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Il 9 settembre 2014 fu emanato il Decreto Interministeriale riguardante i modelli semplificati per la redazione del PSC, del POS e del Piano di Sicurezza Sostitutivo.

Infine, il 18 aprile 2016 fu pubblicato il D. Lgs. n° 50 (Codice dei contratti pubblici) che abrogò, con l'art. 217, l'intero D. Lgs. n° 163/2006.

In questo nuovo provvedimento, l'obbligo di redazione del PSS non è presente nell'intero articolato.

Nelle successive modifiche ed integrazioni succedutesi negli ultimi due anni, non fu reintrodotto tale obbligo, segno evidente della volontà del legislatore di eliminare un inutile doppione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) previsto dall'art. 96 comma 1 lett. g) del D. Lgs. n° 81/2008.

In conclusione, la redazione del Piano di Sicurezza Sostitutivo:

- era un obbligo previsto solo da norme riguardanti i contratti pubblici di lavori e solo nei casi in cui non sussisteva l'obbligo di redazione del PSC;
- non è un obbligo espressamente previsto da norme riguardanti la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro come il D. Lgs. n° 81/2008;
- l'allegato XV, pur essendo un allegato di una norma di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n° 81/2008), non fissa l'obbligo di redazione del PSS ma indica solo quali devono essere i contenuti minimi di questo documento quando esso deve essere redatto in virtù degli obblighi previsti per gli appalti pubblici di lavoro;
- Il D. I. 9 settembre 2014 non fissa l'obbligo di redazione del PSS ma propone solo un modello semplificato di questo documento quando esso deve essere redatto in virtù degli obblighi previsti per gli appalti pubblici di lavori;
- non essendo più presente tale obbligo nel D. Lgs. n° 50/2016, a differenza dei provvedimenti riguardanti i contratti pubblici che lo hanno preceduto, il PSS non deve più essere redatto da parte dell'appaltatore o del concessionario;
- pur non sussistendo più l'obbligo di redazione del PSS, rimane a carico della stazione appaltante, l'obbligo di stima dei costi della sicurezza.

Carmelo G. Catanoso

Ingegnere Consulente di Direzione

---

[1]L'obbligo di redazione del Piano Generale di Sicurezza fu soppresso dal D. Lgs. n° 528/199 (Provvedimento di modifica del D. Lgs. n° 494/1996)

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

---

www.puntosicuro.it